

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 e lo stanziamento dei crediti per l'esecuzione di alcune opere
 di pavimentazione delle strade cantonali in Valle di Blenio

(del 2 maggio 1958)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il messaggio che abbiamo l'onore di presentarvi accompagna la richiesta di un credito di Fr. 305.000,— per lavori di pavimentazione lungo la strada della Valle di Blenio (ricarichi e tappeti bituminosi).

Si tratta di lavori resi urgenti dal forte traffico pesante che percorre la Valle di Blenio e che in misura ancora maggiore la percorrerà nei prossimi anni, per rifornire i cantieri idroelettrici, tra poco in pieno sviluppo.

Questi trasporti mettono a dura prova la resistenza del campo viabile e specialmente dei rivestimenti bituminosi, per cui il logorio è intenso ed è necessario rinforzare il manto di usura mediante nuovi ricarichi o mediante la posa di nuovi tappeti bituminosi.

I ricarichi fatti negli ultimi 10 anni non reggono più al traffico attuale ed occorre rinnovarli nel 1958 tra Biasca e Aquila, su una superficie complessiva di 50.500 mq. e precisamente :

a) da Biasca al passaggio a livello di Loderio	mq. 14.500,—
b) da Acquarossa a Dongio	» 10.000,—
c) da Acquarossa a Sommaserta	» 19.000,—
d) da Dangio (ponte) ad Aquila accesso P. Valentino	» 7.000,—
	<hr/>
Totale	mq. 50.500,—

Si tratta di una bitumatura rinforzata, a caldo, in ragione di kg. 1.600 di legante per mq. di strada trattata, con una spesa di ca. Fr. 2,— il mq. Preventivo Fr. 100.000,—.

In sede di preventivo 1958 ci è stata messa a disposizione la somma di Fr. 40.000,— per il ricarico di alcune tratte, ma per realizzare il programma suesposto occorre un credito supplementare di Fr. 60.000,— che sarà iscritto nel bilancio ordinario del corrente anno del Dipartimento delle pubbliche costruzioni alla voce « catramature ».

Per il 1959 è prevista la pavimentazione di alcuni tronchi, mediante tappeti bituminosi di 2 cm. di spessore su una superficie complessiva di 39.000 mq. e precisamente :

e) da Malvaglia (Valserino) a Motto (Ludiano) km. 7.600 - 8.800	mq. 7.300,—
f) da Aquila (accesso P. Valentino) ad Olivone dal km. 18.500 al km. 23.700	» 31.700,—
	<hr/>
	mq. 39.000,—

Si tratta di rinforzare le pavimentazioni esistenti, le quali già presentano segni indubbi di rottura (retinature che portano ad una disgregazione dell'impasto bituminoso) mediante la posa di un tappeto bituminoso a caldo, di 2 cm.

di spessore, dopo profilamento con miscela bituminosa, per eliminare depressioni e cedimenti.

La spesa è preventivata in Fr. 245.000,— e sarà iscritta nel bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni alla voce « sistemazione generale »: essa corrisponde a ca. Fr. 6,30 il mq. di tappeto bituminoso.

In questo modo con un credito di Fr. 305.000,— riteniamo di poter adeguare per il momento la strada della Valle di Blenio al fortissimo traffico pesante, diretto verso i cantieri idroelettrici dell'alta valle.

Vi invitiamo quindi a voler adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del miglicre ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto, del preventivo
e lo stanziamento dei crediti per l'esecuzione di alcune opere
di pavimentazione delle strade cantonali in Valle di Blenio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 2 maggio 1958 n. 758 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvati il progetto e il preventivo per l'esecuzione delle seguenti opere di pavimentazione in Valle di Blenio:

a) per il ricarico delle strade:

Biasca - Loderio

Acquarossa - Dongio

Acquarossa - Sommaserta

Dangio - Aquila

Fr. 60.000,—

b) per la pavimentazione con tappeti bituminosi
delle tratte Malvaglia (Valserino - Motto [Ludiano])
Aquila - Olivone dal km. 18,500 al km. 23,700

Fr. 245.000,—

Totale Fr. 305.000,—

Art. 2. — Non sarà dato corso all'esecuzione delle opere sino a quando i contributi dovuti dai Comuni o altri enti interessati, non siano stati fissati in modo definitivo a' sensi di legge.

Art. 3. — Il credito per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 1/a, verrà iscritto nel bilancio ordinario del Dipartimento delle pubbliche costruzioni per il 1958, alla posta « catramature ».

Quello per l'esecuzione dei lavori indicati al punto 1/b, per un importo di Fr. 245.000,— sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di un prestito il cui ricavo sarà da inscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

